

REGOLE PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO L.P.U. CODICE DELLA STRADA

1. RICEVUTA LA SENTENZA DALL'UEPE, CHIAMARE LA PERSONA E CONCORDARE CON LA STESSA UN CALENDARIO DI MASSIMA CHE COPRE TUTTO IL PERIODO DELLA MISURA.
VANNO TENUTE PRESENTI LE ESIGENZE DELL'ENTE E DELLA PERSONA, SPECIALMENTE QUELLE RELATIVE AD ESIGENZE LAVORATIVE, PERSONALI E SANITARIE.

N.B. : **NON INIZIARE LPU SE LE SENTENZE NON SONO "IRREVOCABILI"** (CIOE' DEFINITIVE) POICHE' VI E' RISCHIO CHE IL GIUDICE NON EMETTA AL TERMINE LA "DECLARATORIA DI ESTINZIONE REATO" CIOE' NON RATIFICHI IL PERIODO SVOLTO, COL RISCHIO PER LA PERSONA DI RIPETERE IL PERIODO E PER L'ENTE DI SUBIRE EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DALLA PERSONA.

CIO' AVVIENE QUANDO IL CONDANNATO O IL LEGALE INVIANO COPIA SENTENZA (**CHE QUASI SEMPRE NON RIPORTA LA DATA DI IRREVOCABILITA'** - LA SENTENZA PUO' ESSERE STATA APPELLATA O VI E' RICORSO IN CASSAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA) .

L'UNICO CASO IN CUI E' POSSIBILE INIZIARE L'ESECUZIONE, SEPPUR LA SENTENZA NON E' IRREVOCABILE, **E' QUANDO IL GIUDICE LO PREVEDA ESPRESSAMENTE.**

- IN CASO DI SENTENZA EMESA DA ALTRO TRIBUNALE (ES. BG – VR – TN, ECC.) VERIFICARE CHI E' L'ENTE CHE DEVE SVOLGERE L' ESECUZIONE DELLA MISURA.
PER LEGGE IL GIUDICE PUO' CHIEDERE CHE CIO' SIA FATTO O **DALL'UEPE O DALLE FORZE DELL'ORDINE** (CARABINIERI, POLIZIA DI STATO, POLIZIA LOCALE IN FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA). IN TAL CASO L'ENTE DI RIFERIMENTO E' QUELLO INDICATO IN SENTENZA, CHE DEVE PROVVEDERE AD ESPLETARE TUTTE LE INCOMBENZE DI LEGGE CON LE AUTORITA' GIUDIZIARIE.
2. LEGGERE IN SENTENZA LE GIORNATE DI CONDANNA PREVISTE, COMPRESO LA PENA PECUNIARIA TRAMUTATA (IN GENERE DOPO LA LOCUZIONE "P.Q.M." – "per questo motivo" – E LA FRASE "visto l'art. 186, 9c. o 187 8c.") MOLTIPLICARLE PER DUE ORE
(ES. 11 giorni X 2 ore = 22 ORE oppure 2 mesi e 20 giorni= 60+20= 80 giorni x 2 ORE = 160 ore)
PER LEGGE OGNI GIORNO o €. 250 (O SUE FRAZIONI) EQUIVALGONO AD 1 GG. , OVVERO VALGONO 2 ORE DI LPU.
OGNI VOLTA CHE LA PERSONA VIENE **NON PUO' SVOLGERE MENO DI DUE ORE E NON PIU' DI 6 ORE ALLA SETTIMANA**, SALVO CHE IL GIUDICE NON DISPONGA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE SETTIMANALE (L'85% DELLE SENTENZE LO PREVEDE – ATTENZIONE AL RESTO CHE NON LO PREVEDONO) E SOLO IN TAL CASO **SI POSSONO RAGGIUNGERE MASSIMO 8 ORE GIORNALIERE E NON SI POSSONO SUPERARE!**
LA PERSONA IN SEGUITO, ANCHE TRAMITE IL SUO LEGALE O L'UEPE, PUO' CHIEDERE AL GIUDICE IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DELLE 6 ORE/SETTIMANA DURANTE L'ESECUZIONE DELLA MISURA.
POTRA' INIZIARE LO SVOLGIMENTO DEL MAGGIOR ORARIO **SOLO QUANDO IL GIUDICE AVRA' AUTORIZZATO IL CAMBIO.**

3. IN CASO DI NECESSITA' DELL'ENTE O DELLA PERSONA SI PUO' CAMBIARE ENTE, **MA E' IL CONDANNATO CHE PROVVEDE**, ANCHE CON L'AUSILIO DEL LEGALE O DELL'UEPE, CHIEDENDO L'AUTORIZZAZIONE AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE (c.d. "INCIDENTE DI ESECUZIONE") ED ALLEGANDO ISTANZA IN CUI SPIEGA I MOTIVI DELLA RICHIESTA E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE RILASCIATA DAL NUOVO ENTE.
POTRA' INIZIARE LO SVOLGIMENTO DELL'LPU PRESSO IL NUOVO ENTE **SOLO QUANDO IL GIUDICE AVRA' AUTORIZZATO IL CAMBIO.**

4. **FAR FIRMARE ALLA PERSONA OGNI GIORNO CHE EFFETTUA LE ORE** E NON USARE FORMULE CUMULATIVE. SIAMO IN ESECUZIONE PENALE ED E' UTILE PER TUTTI LA MASSIMA TRASPARENZA PER NON AVERE CONTESTAZIONI FUTURE.
SE L'ENTE UTILIZZA IL BADGE , AL TERMINE STAMPARE I FOGLI MENSILI E FARLI FIRMARE DALLA PERSONA E CONTROFIRMARLI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

5. IN CASO DI MALATTIA, LA PERSONA DEVE AVVISARE L'ENTE CHE DEVE PRETENDERE LA CONSEGNA DI UN CERTIFICATO MEDICO CHE TERRA' AGLI ATTI.
LE ORE NON SVOLTE VERRANNO EFFETTUATE IN CODA AL CALENDARIO FORMULATO ALL'INIZIO DEL SERVIZIO. **TUTTE LE ORE PREVISTE IN SENTENZA DEVONO ESSERE INTERAMENTE SVOLTE.**
SE LA MALATTIA E' MOLTO LUNGA, AVVISARE DELL'ASSENZA CON MAIL L'UEPE (O LE FF.OO SE SONO LORO DELEGATE ALL'ESECUZIONE), POICHE' A SUA VOLTA NOTIZIERANNO LE AUTORITA' GIUDIZIARIE (A.G.).

6. IL CALENDARIO PUO' ESSERE VARIATO ANCHE IN CASO DI NECESSITA' LAVORATIVE (AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLE GIORNATE IN CUI SI SVOLGE L'LPU NEL MESE) PER SOPRAGGIUNTE NECESSITA' LAVORATIVE O IN CASO DI DISOCCUPAZIONE O DI FESTIVITA' O FERIE.

7. SE LA PERSONA SI COMPORTA SCORRETTAMENTE O SI ASSENTA INGIUSTIFICATAMENTE, DOPO UNO-DUE RICHIAMI (VEDETE VOI LA MODALITA') CONTINUA CON TALE ATTEGGIAMENTO, AVVISARE L'UEPE, CHE METTERA' IN ATTO INIZIATIVE PRIMA DI RICHIAMO UFFICIALE E POI PROVVEDERA' A COMUNICARE ALL'A.G. DI TALE CONDOTTA.
IL GIUDICE PUO' PROCEDERE A REVOCA DELL'LPU E RIPRISTINO DELLA CONDANNA INIZIALE CON ESECUZIONE TRADIZIONALE (CARCERE O MISURE ALTERNATIVE) PREVIA UDIENZA.

N.B.: L'ASSENZA INGIUSTIFICATA E' UN REATO E PUO' ESSERE PUNITA FINO AD UN ANNO DI RECLUSIONE. (ART. 56 D.L.gs. n°. 274 del 28.08.2000).